

	<p>Comune di</p> <p>BUSSERO</p>	<p>Numero</p> <p>5</p>	<p>Data</p> <p>30/03/2023</p>
---	--	-------------------------------	--------------------------------------

Verbale di deliberazione **Consiglio Com.le**

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023

Originale

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 18.00 nella sala consiliare.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti leggi in materia, vennero oggi convocati in seduta Straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano i Signori:

Vadori Massimo	SI	Castellano Santolo	SI
Livraghi Thomas	SI	Laura Manzoni	SI
Rusnati Curzio Aimò	SI	Olini Milena	SI
Elisabetta Gilardelli	SI	Ferrari Ezio	NO
Beatrice Pistola	NO	Soda Angela	SI
Annalisa Colella	SI	Costa Angela	NO
Marco Vergani	SI		

Totale presenti 10 totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Dr. Spasari Angelo Salvatore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Laura Manzoni, Consigliere, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023

* * * * *

Il Presidente cede la parola all'Assessore Castellano;

L'Assessore Castellano illustra la proposta di deliberazione;

Segue l'intervento del Sindaco;

Il Presidente, verificato che nessun altro chiede di intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. D.L. "Milleproroghe") convertito nella legge n. 15 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra

l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la delibera n. 138/2021/R/rif del 30.03.2021, “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la delibera n. 363/R/rif del 03.08.2021, “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025”;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 660 stabilisce *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,*

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTO l’art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale stabilisce che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2023/2025 degli enti locali è rinviato al 30.04.2023;

DATO ATTO che, il Bilancio di Previsione Finanziaria 2023/2025 deve ancora essere approvato, e che pertanto l’Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del Testo Unico degli Enti Locali – TUEL;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 in data 19.05.2022, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022/2025 per la gestione dei rifiuti, la quale espone per l’anno 2023 un totale di costi efficienti pari ad Euro 1.055.003, di cui Euro 564.463 per costi variabili ed Euro 490.539 per costi fissi;

CONSIDERATO che l’approvazione del PEF costituisce atto presupposto per l’applicazione delle tariffe Tari del corrispondente anno di competenza;

VISTE le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 che contribuiscono a ridurre il costo del PEF da coprire con le tariffe per il 2023, le quali ammontano a Euro 20.126;

DATO ATTO, quindi, che sulla base delle sopra indicate entrate il limite tariffario 2023 da utilizzare per la determinazione delle tariffe è pari ad Euro 1.034.876, così distinti: Euro 490.539 per costi fissi ed Euro 544.337 per costi variabili, come da prospetto redatto da Cem Ambiente S.p.a, soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, di cui all’allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto da parte delle utenze non domestiche pari al 37% del totale della produzione di rifiuti prevista, come indicato nell’allegato prospetto A), determinando quindi per differenza anche la potenzialità da parte delle utenze domestiche a produrre rifiuti pari al 63%;

DATO ATTO CHE:

- i criteri per la determinazione della tariffa TARI sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o

- di uso pubblico per ciascun giorno, maggiorata sino al 100%;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

RILEVATO, quindi, che ripartendo, secondo la metodologia di cui al DPR 158/99, i costi fissi e variabili massimi predeterminati tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle risultanze attuali della banca dati con le percentuali sopra indicate, si determinano le tariffe TARI da applicare con decorrenza 01.01.2023, riportate nell'allegato prospetto A);

ACCERTATO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA);

VISTA la deliberazione di C.C. n. 36 del 08.11.2018 di approvazione del "Progetto Ecuo sacco";

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 13.05.2014, come modificato da deliberazione di C.C. n. 21. del 29.06.2021;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Olini e Soda), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire che le tariffe della TARI per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche sono quelle riportate nell'allegato prospetto A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che le stesse sono state determinate ripartendo, secondo la metodologia di cui al DPR 158/99, i costi fissi e variabili massimi predeterminati tra le utenze domestiche (63%) e non domestiche (37%), sulla base delle risultanze attuali della banca dati tributaria;
- 3) di stabilire in due il numero delle rate di versamento del tributo per l'anno 2023 e più precisamente: la prima con scadenza 16 giugno e la seconda con scadenza 16 dicembre, fermo restando che la Giunta comunale può comunque differire i termini dei versamenti per esigenze particolari;
- 4) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario approvato con delibera di C.C. n. 16 del 19.05.2022;
- 5) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

- 6) di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del TUEL 267/2000, a seguito di voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Olini e Soda), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti.

Allegati:

A) Tariffe TARI 2023.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 7**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147bis TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/03/2023

Il Responsabile di Settore
Avv.Michele Massimo Corvasce

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Avv.Michele Massimo Corvasce

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Laura Manzoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Spasari Angelo Salvatore

.....

La presente Deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SPASARI ANGELO SALVATORE in data 06/04/2023
Manzoni Laura in data 06/04/2023